

734.

**Allegato A**

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....			
Missioni valevoli nella seduta del 6 giugno 2000 .....	3	(Sezione 3 – Sospensione del finanziamento di un progetto di formazione professionale presentato dal centro europeo metodico) ..	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Modalità di gestione dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI) .....	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Situazione occupazionale della ditta « Piceno manifatture » in provincia di Ascoli Piceno) .....	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 6 – Iniziative per il rafforzamento delle istituzioni monetarie internazionali e per assicurare stabilità all'economia mondiale) .....	11
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 7 – Razionalizzazione degli strumenti di finanziamento per le aree depresse del centro-nord) .....	13
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	5	(Sezione 8 – Controllo su fondi di investimento finanziari presso la Repubblica di San Marino) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	5		
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	<b>Proposte di legge nn. 424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877</b> .....	15
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....		(Sezione 1 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	15
(Sezione 1 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi a tutela del diritto al lavoro dei disabili) .....	6	(Sezione 2 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	16
(Sezione 2 – Attuazione dei piani di preperimento dei lavoratori del settore siderurgico nelle ex ferriere di Giovinazzo - Bari) .....	6	(Sezione 3 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	17

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	17	(Sezione 3 – Articolo 5) .....	25
(Sezione 5 – Articolo 9 ed emendamento) .	18	(Sezione 4 – Articolo 6) .....	25
(Sezione 6 – Articolo 10) .....	19	(Sezione 5 – Articolo 7) .....	25
(Sezione 7 – Articolo 11 ed emendamento) .	19	(Sezione 6 – Articolo 8) .....	25
(Sezione 8 – Articolo 12 ed emendamenti) .	19	(Sezione 7 – Articolo 9) .....	26
(Sezione 9 – Articolo 13 ed emendamenti) .	20	(Sezione 8 – Articolo 10) .....	26
(Sezione 10 – Articolo 14 ed emendamenti) ..	21	(Sezione 9 – Articolo 11 ed emendamenti) .	26
(Sezione 11 – Ordini del giorno) .....	22	(Sezione 10 – Articolo 12) .....	29
<b>Disegno di legge S. 3915 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 5491-B ...</b>	<b>23</b>	(Sezione 11 – Articolo 13) .....	30
(Sezione 1 – Articolo 3) .....	23	(Sezione 12 – Articolo 14) .....	30
(Sezione 2 – Articolo 4) .....	24	(Sezione 13 – Articolo 15) .....	30
		(Sezione 14 – Emendamento al titolo) .....	30

***COMUNICAZIONI*****Missioni valevoli  
nella seduta del 6 giugno 2000.**

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Francesca Izzo, Labate, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Maiolo, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Serafini, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Francesca Izzo, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Serafini, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 1° giugno 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ORESTE ROSSI: « Istituzione del Ministero per la questione meridionale » (7054).

In data 5 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali » (7055);

LUCÀ: « Istituzione dell'assegno di cura per le famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche e onco-ematologiche pediatriche » (7056).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 1° giugno 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

ORESTE ROSSI: « *Referendum* costituzionale per l'istituzione del Parlamento di Ausonia » (7053).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 5 giugno 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

GRAMAZIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei servizi di telefonia mobile » (doc. XXII, n. 65).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

*Commissione I (Affari costituzionali):*

PROPOSTA COSTITUZIONALE GIOVANARDI: « Modifica agli articoli 75 e 138 della Costituzione, in materia di innalzamento del numero delle firme necessarie per l'indizione dei referendum » (7020);

S. 4014. — « Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie » (*approvato dal Senato*) (7042) *Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

*Commissione IV (Difesa):*

STUCCHI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'Arma dei carabinieri » (7018) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

*Commissione IX (Trasporti):*

BOGHETTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta sulle responsabilità delle inadempienze relative all'aerostazione intercontinentale di Malpensa » (6969) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede referente — con lettera in data 6 giugno 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la deliberazione assunta in pari data, sulle ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del comparto sanità, relativi a:

dirigenza tecnica ed amministrativa, biennio economico 2000-01;

dirigenza medica veterinaria, biennio economico 2000-01.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 1º giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, relativa agli anni 1998 e 1999 (doc. LXIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera del 2 giugno 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione Domenico IZZO ed altri n. 7/00855, approvata nella seduta della XIII

Commissione (Agricoltura) del 23 marzo 2000, concernente agevolazioni fiscali per l'acquisto di carburante impiegato per usi agricoli.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VI (Finanze) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 5 giugno 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea SARACA n. 9/6070/1, accolto dal Governo e approvato, TABORELLI ed altri n. 9/6067/2, RIVA ed altri n. 9/6070/3, Paolo COLOMBO ed altri n. 9/6070/5, TRANTINO ed altri n. 9/6070/6, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2000, concernenti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 5 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *f*) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la prima relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nel 1999 (doc. CLXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

conferma alla dottoressa Anna Maria MUOLO dell'incarico di capo dell'ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri (*alle Commissioni I e VII*);

conferimento al dottor Carlo LUCIDI dell'incarico di direttore della direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa (*alle Commissioni I e IV*);

conferimento al dottor Luigi SANTAMARIA dell'incarico di capo ufficio legislativo del Ministero della difesa (*alle Commissioni I e IV*).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 giugno 2000, alla pagina 7, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, sostituire la parola: « RICCI », con la seguente: « RIZZI ».

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

### **(Sezione 1 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi a tutela del diritto al lavoro dei disabili)**

#### **A) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal diciassette gennaio 2000 dovrà trovare applicazione l'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 avente ad oggetto « Norme per il diritto al lavoro dei disabili », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999;

l'articolo 17 della citata legge così dispone: « Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione »;

appare assurdo o quanto meno incomprensibile l'onere imposto alle imprese pubbliche o private, che, sotto comminatoria di esclusione, devono presentare preventivamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e anche la certificazione stessa;

l'assurdità di una tale disposizione è evidente sol che si pensi al fatto che persino il certificato del casellario giudiziale, per partecipare a pubblici appalti, può essere sostituito da autocertificazione (sal-

vo, per l'aggiudicatario, l'onere successivo di produrre il certificato vero e proprio), mentre, nel caso del citato articolo 17, si cumula incredibilmente l'autocertificazione con il certificato;

trattasi di una disattenzione del legislatore che non può fingere di ignorare l'esistenza e la vigenza delle cosiddette « leggi Bassanini » che risultano varate appunto per ovviare a quanto invece preteso dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 che, anzi, risulta, dal punto di vista degli adempimenti, peggiorativa rispetto al periodo ante-Bassanini —:

se non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza, tenuto conto dell'imminenza dell'entrata in vigore della norma, a redigere un intervento chiarificatore della portata della norma, ammesso e non concesso che una interpretazione autentica della legge sia idonea a fare chiarezza rispetto ad un testo che non appare affatto oscuro, ma semplicemente in palese contrasto con la logica, con il buon senso e con le leggi Bassanini. (3-04810)

(15 dicembre 1999)

### **(Sezione 2 – Attuazione dei piani di prepensionamento dei lavoratori del settore siderurgico nelle ex ferriere di Giovinazzo – Bari)**

#### **B) Interrogazione:**

NARDINI e GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha deliberato piani di pre-

pensionamento per i dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico e delle imprese di impiantistica dello stesso settore;

rientrano a pieno titolo in tale casistica i dipendenti delle ex ferriere di Giovinazzo, azienda siderurgica della provincia di Bari;

gli stessi dipendenti non hanno invece usufruito di tale possibilità;

questo si è verificato in quanto l'ufficio riscossione contributi dell'Inps ha variato con protocollo n. 661/0904975545 la denominazione economica in « azienda siderurgica in fase di ristrutturazione » modificando così la classificazione dell'azienda;

pertanto è stato attribuito un codice di appartenenza (codice 1.16.01 industrie del settore siderurgico), cosa che ha determinato per i dipendenti l'impossibilità di usufruire dei benefici dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994 —:

se intenda intervenire per modificare il codice di appartenenza di detti lavoratori che, come comprende, avendo lavorato alle ferriere di Giovinazzo è normale che siano considerati lavoratori del settore siderurgico. (3-05186)

(23 febbraio 2000)

**(Sezione 3 - Sospensione del finanziamento di un progetto di formazione professionale presentato dal centro europeo metodico)**

**C) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro dei lavori e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione Cem, Centro europeo metodico, ha partecipato al concorso bandito dal ministero del lavoro sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1998, n. 286 — avviso n. 3 del 1998 — per il finanziamento

di progetti di formazione professionale rivolti ad italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, con la presentazione di un progetto dal titolo « Addetto al settore marketing in azienda », da svolgersi nella città canadese di Toronto, chiedendo un finanziamento di 420.000.000 di lire;

il 4 giugno 1999, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 129, è stato pubblicato, con Decreto 25 maggio 1999 a firma del dirigente generale dell'ufficio centrale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori (Ufcopl), l'elenco dei progetti finanziati, tra i quali ne figuravano alcuni che interessavano zone come Sydney, Cuba, Rio de Janeiro o Paranà mentre veniva escluso quello presentato dal Cem nonostante riguardasse un'area in cui la presenza di italiani sia alquanto significativa e certamente superiore rispetto a quelle riguardate dai progetti finanziati;

l'incongruenza delle scelte operate è stata oggetto anche di una campagna di stampa (*Il Giornale* 2 novembre 1999) nella quale si sottolineava come fossero stati « elargiti 3 miliardi a diversi enti per paradossali *stage* riservati agli italiani all'estero ma frequentati da stranieri »;

il 16 giugno 1999, il responsabile del procedimento interessato, a seguito della domanda presentata dal Cem dello stesso giorno, ha trasmesso copia dei verbali del comitato tecnico di valutazione dei progetti e del decreto di nomina del comitato stesso, (cui ha fatto seguito la spedizione ordinaria del 24 giugno successivo con nota del ministero del 16 giugno, prot. n. 48514);

l'esame dei verbali e la genericità del parere espresso fanno emergere non solo la difficoltà incontrata dagli uffici consolari coinvolti nell'analisi del progetto, ma anche che alle sedute del comitato, i soggetti nominati in rappresentanza del ministero degli affari esteri e del ministero del tesoro hanno sempre incaricato un sostituto salvo che nella seduta per l'approvazione finale alla quale il primo ha partecipato personalmente;

l'Humber college of applied arts and technology, operante nel territorio canadese, ha espresso valutazioni positive sul progetto presentato rilevandone l'utilità, sia per la massiccia presenza di cittadini italiani nell'area di riferimento sia per la spendibilità dello stesso nel mercato del lavoro interessato;

il 13 luglio 1999, la divisione V dell'Ucofpl, in risposta alla nota del 24 giugno precedente con la quale il Cem aveva invitato il ministero al riesame dei progetti, ha comunicato che « Il Comitato di valutazione appositamente riconvocato ha ritenuto di poter rivedere i punteggi assegnati al progetto in questione derivanti dalla valutazione del parere consolare che in effetti sembrava penalizzare eccessivamente il progetto considerato buono nel suo complesso. Pertanto al progetto in questione sono stati attribuiti 565 punti... » e che, date le risorse finanziarie disponibili, il finanziamento era ridotto a 410.000.000 di lire;

l'11 gennaio 2000, dopo che nel corso del luglio precedente il Cem aveva accettato formalmente il finanziamento, è stata stipulata la concessione dello stesso ed il dirigente della divisione V ha approvato, sottoscrivendola, la rielaborazione del piano finanziario del progetto;

in base all'articolo 2 dell'atto di concessione, che prevede che « l'Ente si impegna ad iniziare l'attività di cui al progetto entro sessanta giorni dalla data del presente atto » e che « il mancato rispetto di tali termini può costituire motivo di revoca del contributo concesso », il Cem, dandone comunicazione al ministero il 16 febbraio successivo, ha iniziato il 1° febbraio 2000 a svolgere l'attività di pubblicizzazione del corso e di organizzazione preliminare (organizzazione della sede, contratti per le strutture e l'attrezzatura, contratti con il personale coinvolto, progettazione esecutiva eccetera);

il 21 febbraio il dirigente generale dell'Ucopfl ha comunicato al Cem la sospensione del finanziamento del progetto « a seguito di gravissime irregolarità

emerse sui procedimenti di assegnazione delle risorse, irregolarità sulle quali questo ufficio sta conducendo gli accertamenti necessari »;

nei giorni successivi, il Cem ha cercato invano di ottenere ulteriori informazioni e anche al fine di accedere alla documentazione relativa alla decisione di sospendere i finanziamenti senza ottenere alcuna spiegazione aggiuntiva anche con riferimento alle spese sino ad allora sostenute in ottemperanza alle disposizioni dell'atto di concessione;

il 1° marzo scorso, il Centro europeo metodico ha invitato, diffidandolo, il ministero a garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di voler assumere ai sensi dell'articolo 328 c.p. ogni definitiva e motivata decisione in merito al provvedimento;

in risposta alla diffida, il 3 marzo successivo, il ministero ha inviato una nota nella quale si adduceva la nullità del provvedimento di concessione in quanto conseguente ad un atto attribuibile esclusivamente al dirigente che lo ha sottoscritto essendo mancato l'asserito riesame del progetto da parte del comitato di valutazione;

l'asserita nullità dell'atto di concessione è priva di ogni fondamento ed in ogni caso l'eventuale incompetenza di un dirigente, espressamente indicato nell'atto di concessione come « autorizzato ad impegnare formalmente l'amministrazione » non può determinare la nullità, cioè l'inesistenza, di un atto e l'eventuale annullamento per illegittimità si deve fondare sull'effettivo difetto delle prerogative di cui al contrario, il dirigente, per la collocazione organica e per l'espressa autorizzazione indicata nell'atto, deve ritenersi titolare;

le inefficienze operative riscontrabili nell'ambito dell'organizzazione di una pubblica amministrazione o nello svolgimento di una procedura amministrativa non possono costituire un onere a carico dei soggetti interessati che hanno agito in conformità con le regole stabilite dal

bando, le norme vigenti nell'ordinamento e con i principi di buona fede e diligenza;

la vicenda oltre ad aver arrecato danni economici all'associazione, ha lesso anche la credibilità acquisita operando in varie iniziative comunitarie nel settore della formazione professionale e per il fatto di rappresentare un punto di riferimento importante per l'impegno profuso alla soluzione del drammatico problema della disoccupazione giovanile —:

se non ritenga opportuno verificare la legittimità delle procedure seguite per la scelta dei beneficiari dei finanziamenti previsti dal concorso;

quali siano le gravissime irregolarità sulla base delle quali sono stati sospesi i finanziamenti assegnati;

se non ritenga opportuno adottare ogni provvedimento necessario per garantire al Centro europeo metodico il godimento dei diritti e degli interessi legittimi di cui è titolare considerando che l'irregolarità o le inefficienze riscontrate sulla base delle quali è stata disposta la sospensione del finanziamento hanno determinato un grave danno a tale associazione pur non essendo imputabili ad essa, ma riferibili esclusivamente all'amministrazione.

(3-05288)

(10 marzo 2000)

**(Sezione 4 — Modalità di gestione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani — INPGI)**

**D) Interrogazioni:**

SELVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo le informazioni di stampa il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) Gabriele Cescutti percepisce un onorario di 252 milioni e rotti l'anno; il vice presidente vicario Paolo Saletti, *ex* redattore dell'« U-

nità » in pensione, 63 milioni e rotti l'anno, 50 milioni e rotti per Giancarlo Zingoni rappresentante della Fieg, 31 milioni e 556 mila lire l'anno ciascuno il segretario della Fnsi Paolo Serventi Longhi, Vittorio Fiorito direttore della scuola Rai di Perugia, Silvana Mazzocchi inviato speciale di « *Repubblica* », Maurizio Calzolari del comitato di redazione della Mondadori e altri. Inoltre il presidente dell'Inpgi, viaggia con rimborsi aerei sulla tratta Venezia — Roma — Venezia a spese dell'Istituto, ha l'auto blu come l'ex Presidente della Repubblica Scalfaro, 3 milioni al mese di affitto per appartamento vicino piazza Navona a Roma rimborsati, 3 autisti di rappresentanza cui si paga lo stipendio a disposizione per 24 ore su 24;

se nella funzione di vigilanza il Ministro non abbia da fare qualche riserva per le spese così onerose pagate dai giornalisti ai dirigenti del loro Istituto, che recentemente ha ridotto per economie di bilancio le pensioni di reversibilità, le borse di studio per gli orfani, e perfino le spese funebri per i soci defunti, dopo avere percepito una misera pensione.

(3-05413)

(24 marzo 2000)

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) è un ente previdenziale privatizzato e soggetto alla normativa prevista dal decreto legislativo 509/94;

la gestione dell'Inpgi è soggetta a controllo della Corte dei conti, secondo quanto è previsto dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, e la Corte dei conti relaziona al Parlamento al riguardo;

con delibera del 22 febbraio del 2000, il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha stabilito i compensi annui per alcuni importanti figure di dirigenziali, facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

è evidente la strana « particolarità » di una delibera di un ente, che prevede emolumenti a favore di soggetti controllanti l'ente stesso, con le regole ed i principi, che governano i rapporti tra controllante e controllato —:

quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda assumere per acclarare i termini della questione qui rilevata e quali siano le determinazioni volte a risolvere una contraddizione qual è quella che in questa sede si è inteso mettere in evidenza. (3-05749)

(5 giugno 2000) (ex 4-29591 del 2 maggio 2000)

**(Sezione 5 — Situazione occupazionale della ditta « Piceno manifatture » in provincia di Ascoli Piceno)**

**E) Interrogazione:**

CONTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 gennaio 2000 la ditta Piceno manifatture ha informato 54 dipendenti della « indifferibile necessità » di dover procedere alla risoluzione del loro rapporto di lavoro con la medesima azienda. Tali maestranze, attualmente in forza presso lo stabilimento di Ascoli Piceno, (zona industriale Campolungo II fase), verrebbero licenziate a causa della cessazione dell'attività di modellazione, taglio, confezione, stiro e controllo qualità;

il medesimo provvedimento verrebbe preso perché i concorrenti « concentrerebbero » la loro produzione in nazioni straniere dove il costo della manodopera è notevolmente inferiore a quello della realtà italiana;

l'azienda avrebbe proceduto alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i sudetti lavoratori eccedenti nel « più breve tempo possibile » compatibilmente con i tempi di procedura;

la Picena manifatture ha ottenuto il riconoscimento del marchio di qualità ISO 9002;

la proprietà della Picena manifatture ha insediato un plesso produttivo in Romania e le conseguenze sono quelle della volontà di voler procedere alla completa delocalizzazione della azienda medesima in quella nazione con la conseguente occupazione di ben 500 extracomunitari;

le aziende che si aggiudicano le gare di appalto relative alle commesse miliardarie di diversi ministeri (come in questo caso: divise e giacche a vento per l'arma dei carabinieri — giacche per la polizia di Stato — eccetera) sono obbligate a non subappaltare;

le maestranze della Picena manifatture hanno fatto presente al Presidente del Consiglio onorevole Massimo D'Alema e al Ministro del lavoro senatore Salvi, in occasione di una loro visita, la urgente necessità di un loro preciso intervento onde evitare l'abnorme ingiustizia di una azienda, come la Picena manifatture che, da un lato, prende dallo Stato italiano commesse per 13 miliardi e, dall'altro, licenzia ben 54 lavoratori italiani, chiude lo stabilimento produttivo di Ascoli Piceno per produrre le commesse in Romania dando lavoro a ben 500 rumeni;

il Presidente del Consiglio e il Ministro del lavoro manifestarono alle maestranze la loro volontà ad attivarsi perché tale situazione non si prolungasse oltre —:

se risponda al vero che macchinari e attrezzature acquistate da nostri imprenditori che avviarono aziende in « zona cassa del mezzogiorno », con contributi dello Stato italiano (come sembra anche in questo caso) siano trasferiti all'estero per creare disoccupazione in Italia;

se risponda a verità che manufatti prodotti in una nazione straniera (in tal caso in Romania) vengano trasportati in Italia solo per essere etichettati con il marchio « Made in Italy »;

se si rendano conto che tollerando una situazione del genere autorizzano una poco chiara gestione di rilevanti commesse per settori strategici come l'esercito italiano;

se non si ritenga opportuno congelare ogni commessa statale alla Picena manifatture in attesa di una modifica della linea aziendale che porti la proprietà a riconsiderare la permanenza del sito produttivo di Ascoli Piceno;

che cosa abbiano fatto per risolvere la situazione come avevano garantito in occasione della loro visita alle maestranze della Picena manifatture. (3-05513)

(6 aprile 2000)

**(Sezione 6 - Iniziative per il rafforzamento delle istituzioni monetarie internazionali e per assicurare stabilità all'economia mondiale)**

**F) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

a partire dal 1997 le crisi finanziarie in Asia, in America Latina, in Russia e il crollo del più grande *hedge fund* Ltcm non rappresentano ormai casi isolati o fortuiti ma sono piuttosto manifestazioni di una crisi dell'intero sistema finanziario e monetario internazionale, che è più volte giunto sulla soglia di una implosione vera e propria;

nel processo di globalizzazione e di totale internazionalizzazione dei mercati finanziari un qualsiasi crollo in qualunque mercato finanziario diventa un momento di instabilità nell'intero sistema, a causa principalmente di due fattori:

a) gran parte delle operazioni sono svolte a breve e al brevissimo termine;

b) il cattivo funzionamento delle istituzioni internazionali, quali il Fondo mo-

netario internazionale e la Banca mondiale, nell'assolvere al loro compito, come recentemente si è dimostrato in modo clamoroso nelle vicende economiche della Russia;

negli ultimi mesi molti esperti di economia internazionale, che fino a poco prima non avrebbero espresso pubblicamente le loro preoccupazioni, hanno cominciato a paventare pericoli di un imminente *crac* finanziario: Ernst Welteke, governatore della Bundesbank, infatti, il 18 ottobre 1999, a Lipsia, ha ammonito circa i contraccolpi negativi non solo sulle borse ma sull'intera economia della cosiddetta « bolla speculativa » creata dal valore eccessivo dei corsi azionari; l'ex cancelliere Helmut Schmidt sul giornale *Welt am Sonntag* del 1° agosto 1999 ha sottolineato che « la gente non capisce che il *boom* in borsa è totalmente sopravvalutato e che ci sono psicopatici che fanno salire i titoli ancor di più... quanto all'indice Dow Jones, la data del crollo non è nota, ma verrà ed è sicura come l'*amen* in chiesa »;

a partire dalla decisione del 15 agosto 1971 di sganciare il dollaro dal valore delle riserve auree sono state introdotte misure di deregolamentazione economica, monetaria e finanziaria che hanno segnato la fine del sistema instaurato a Bretton Woods nel 1944, che attraverso misure di controllo sui cambi e sui movimenti di capitale e di creazione di credito per investimenti reali — soprattutto col piano Marshall — aveva sostenuto la ricostruzione delle economie distrutte dalla guerra consentendo un periodo di sviluppo;

negli ultimi trent'anni, invece, si è manifestata una vera e propria divaricazione tra l'economia reale e quella finanziaria; quest'ultima ha dato vita ad una gigantesca bolla finanziaria e speculativa, che ha trasformato completamente le strutture dell'economia mondiale; si calcola che questa bolla di strumenti finanziari ammonti ad almeno 300 mila miliardi di dollari, che è paragonata ad un Pil mondiale di circa 40 mila miliardi di dollari; del resto gli stessi dati relativi all'eco-

nomia statunitense, forniti dal Department of Commerce, dalla Federal reserve board of governors e dalla Federal department insurance corporation confermano tutto ciò; infatti alla fine del primo trimestre del 1999 il totale degli strumenti finanziari aveva raggiunto il livello di 96,97 trilioni di dollari contro un prodotto interno lordo di 9,07 trilioni con un rapporto 10,7 a 1; è evidente perciò che la situazione americana non costituisce un'eccezione, bensì è la regola riscontrabile anche nell'economia del Giappone, nelle nazioni europee e ovunque, nel resto del mondo;

questo processo ha avuto degli effetti devastanti in particolare per le economie e i livelli di vita delle popolazioni delle nazioni in via di sviluppo, come per esempio in Malaysia, dove l'attacco speculativo del 1997, della durata di poche settimane, ha di fatto distrutto i progressi di quella nazione maturati in 40 anni di impegno e lavoro, come il presidente Mahatir ha pubblicamente denunciato; la decisione della Malaysia di rispondere alla destabilizzazione speculativa e alla globalizzazione sfrenata, introducendo una serie di misure di controllo sui cambi e sui movimenti di capitale, ha permesso di stabilizzare quella economia (aumentando tra l'altro il prodotto interno lordo del 6 per cento in un solo anno), come è stato costretto ad ammettere perfino il vice direttore del Fondo monetario internazionale, Stanley Fisher;

lo stesso processo sta creando degli effetti estremamente negativi sui livelli di produzione e di occupazione, con conseguenze sociali preoccupanti, anche nei paesi più industrializzati; si tratta di un processo che, esautorando i governi e i Parlamenti democraticamente eletti, contemporaneamente mina lo stesso principio della sovranità nazionale e del mandato costituzionale, valido in Italia così come in tutti i paesi, di progresso e sviluppo; a livello internazionale oltretutto ciò fa aumentare il rischio di conflitti regionali e di guerre; considerato che il tasso di crescita della massa di strumenti finanziari in rapporto al prodotto interno lordo, così come avvenuto negli anni passati, in mancanza

di qualsiasi regolamentazione e in relazione alla globalizzazione finanziaria, non potrà arrestarsi autonomamente, liberalizzando sempre più il mercato;

vi è gravissimo rischio che tutte le operazioni di rifinanziamento della bolla finanziaria con aumenti di immissione di liquidità possano portare ad un'esplosione inflattiva su tutti i prezzi, non solo sui titoli finanziari —:

se non ritenga di proporre la convocazione di una nuova conferenza internazionale a livello di Capi di Stato e di Governo, come quella che si tenne a Bretton Woods nel 1944, con lo scopo di fondare un nuovo sistema monetario internazionale e prendere quelle misure necessarie per eliminare i meccanismi che hanno condotto alla creazione della bolla speculativa e per mettere in moto programmi di rilancio dell'economia reale tra cui:

un maggior controllo sui cambi delle monete, introducendo parità fisse, modificabili, qualora ve ne fosse la necessità, solamente attraverso la decisione dei governi responsabili e l'accordo degli Stati impegnati nel nuovo sistema monetario;

una qualche limitazione sui movimenti di capitale;

l'introduzione di misure, quali la Tobin tax, miranti alla limitazione di operazioni speculative a breve termine, come le transazioni sui prodotti derivati;

la reintroduzione del sistema basato sulle riserve auree in modo tale da ancorare i valori delle monete ad un punto di riferimento reale;

la creazione di nuove linee di credito asplicitamente orientate allo sviluppo di nuovi investimenti nei settori di economia reale, come l'industria, le tecnologie nuove, la ricerca scientifica, l'agricoltura;

la definizione di grandi progetti infrastrutturali di portata continentale, in cui utilizzare le nuove tecnologie e le nuove acquisizioni della ricerca scientifica, che

facciano da volano della ricostruzione industriale e della cooperazione pacifica delle nazioni e dei popoli —:

se non reputi opportuno operare affinché tale proposta venga portata all'attenzione del Parlamento di Strasburgo, della Commissione europea e di tutte le istituzioni dell'Unione europea responsabili delle politiche economiche della Comunità e, attraverso accordi bilaterali, dei singoli Governi e Parlamenti degli Stati europei, sollecitando altresì l'attenzione su tali problematiche da parte di ogni altro Governo del mondo, con particolare riguardo agli Stati Uniti d'America, alla Cina, all'India e alla Russia.

(2-02225) « Rallo, Simeone ».  
(9 febbraio 2000)

**(Sezione 7 – Razionalizzazione degli strumenti di finanziamento per le aree depresse del centro-nord)**

**G) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro e del bilancio e programmazione economica, per sapere — premesso che:

prosegue in sede comunitaria la trattativa tra il Governo italiano e la Commissione europea in vista dell'approvazione definitiva della carta Obiettivo-2 dei fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2000-2006, nell'ambito dei quali la regione Veneto è destinataria di risorse complessivamente ammontanti in 800 miliardi circa;

parallelamente alla procedura di approvazione della carta di ripartizione territoriale degli interventi annessi all'Obiettivo 2, prosegue la procedura per la definizione della carta degli aiuti di Stato — ai sensi dell'articolo 87.3 TCE — in base alla quale vengono individuate le zone e l'in-

tensità con cui potranno essere erogati alle imprese incentivi pubblici agli investimenti negli anni 2000-2006;

notevoli sono i danni già prodotti all'economia dell'area veneta dal ritardo con cui partiranno le opere finanziate con i fondi Ue. Con riferimento ai soli « fattori di attivazione » — che determinano l'aumento degli investimenti complessivi nei diversi settori (delle infrastrutture, dei servizi eccetera) interessati dall'erogazione delle risorse comunitarie — la perdita è attualmente stimabile intorno ai 20 miliardi per ogni mensilità di ritardo. In termini assoluti, l'incidenza dei fattori di attivazione sull'ammontare complessivo delle risorse comunitarie stanziate si tradurrebbe in investimenti pari a 1500 miliardi (*Il Sole 24 Ore Nord-est*, 21 febbraio 2000);

secondo quanto riportato in un proprio comunicato stampa del 1° marzo 2000, la Commissione europea — valutata la carta degli aiuti di Stato proposta dall'Italia — ha adottato due decisioni in relazione all'individuazione delle regioni ammissibili, contestualmente dichiarando approvata la mappatura delle zone più svantaggiose beneficiarie degli aiuti di Stato a finalità regionale (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);

con riferimento alla mappatura degli aiuti per le regioni centro-nord del paese, la Commissione ha ritenuto necessario avviare il procedimento formale d'esame — ai sensi dell'articolo 88, par. 2 T.C.E. — sul presupposto che talune aree sono state incluse nella proposta per via della loro ammissibilità alla carta Obiettivo-2 dei fondi strutturali. Infatti, la ritardata adozione della zonizzazione dell'Obiettivo-2 comporta che le regioni del centro-nord continueranno a non poter beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 87, par. 3 T.C.E. finché la Commissione — al termine della suddetta procedura — non si sarà pronunciata positivamente su tale parte della Carta-Aiuti;

in data 2 marzo 2000, il Ministro del tesoro ha trasmesso alla Camera il dossier

«carta Aiuti» 2000-2006. Conformemente al comunicato stampa della Commissione, in relazione alle regioni del centro-nord il dossier specifica che la mappatura degli aiuti ha potuto essere valutata solo in via di principio, in quanto non essendo stata ancora approvata definitivamente la proposta italiana delle zone Obiettivo-2 – cui la «carta degli aiuti» fa riferimento in alcune sue parti – si è reso necessario l'avvio della procedura di esame prevista dall'articolo 88.2 T.C.E. E tuttavia, si fa presente che dopo un intenso e proficuo confronto tecnico e l'adozione di modifiche rispetto alla proposta originaria, la versione definitiva della carta non è stata oggetto di rilievi critici da parte della Commissione e pertanto pur non essendo operativa – in attesa dell'adozione della carta Obiettivo-2 e della conclusione del procedimento ex articolo 88.2 T.C.E. – la carta presentata per il centro-nord può quindi essere considerata definitiva;

a livello nazionale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha già deliberato il piano di riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002 (15 febbraio 2000) –:

in considerazione della sostanziale definitività sia della Carta degli aiuti di Stato sia della Carta delle zone ammesse all'Obiettivo-2, quale strategia intenda adottare per razionalizzare e gestire al

meglio i diversi strumenti finanziari di intervento a sostegno delle aree depresse nel Centro-Nord;

quali ulteriori azioni intenda attivare per promuovere in queste aree l'utilizzazione globale di tali risorse, ovviamente secondo i canoni e le procedure previste dai regolamenti comunitari.

(2-02299) «Saonara».

(10 marzo 2000)

**(Sezione 8 – Controllo su fondi di investimento finanziari presso la Repubblica di San Marino)**

## H) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'esistenza a San Marino di un fondo *offshore* non comunitario che commercializza quote di fondi comuni anche in Italia e, in caso di risposta affermativa, quali iniziative intenda adottare per verificare la struttura di tale fondo;

se esista presso la Consob un ufficio preposto a tale funzione e chi ne sia il titolare.

(3-03639)

(24 marzo 1999)

**PROPOSTE DI LEGGE: CACCAVARI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GRIMALDI; CRUCIANELLI ED ALTRI; BARRAL ED ALTRI; MANGIERI ED ALTRI; MIGLIORI ED ALTRI; RIORDINO DEL SETTORE TERMALI (424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877)**

**(A.C. 424 — sezione 1)**

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

*(Regimi termali speciali).*

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono

a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

*(Regimi termali speciali)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e rilancio degli stabilimenti termali.*

**5. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Le Commissioni.**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di pro-

prietà dell'INPS sono da questo trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni, alle province o alle regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

5. Gli enti locali destinatari dei trasferimenti conferiscono gli stabilimenti termali di cui al precedente comma 4, in società di capitali appositamente costituite con enti, istituti, aziende ed altri soggetti giuridici, operanti nel settore riabilitativo o termale.

6. I trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi 4 e 5, sono assoggettati all'imposta di registro catastale ed ipotecaria, in misura fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e rilancio degli stabilimenti termali INPS.*

5. 1. Fioroni.

**(A.C. 424 — sezione 2)**

**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 6.**

*(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle del Ministro della sanità di cui all'articolo 125 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 6.**

*(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria).*

*Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le seguenti: Il Ministro della sanità promuove.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: e quelle del Ministro della sanità fino alla fine del comma.*

6. 4. Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

6. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.*

6. 2. Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , senza oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**6. 3.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

**(A.C. 424 — sezione 3)**

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 7.**

*(Specializzazione in medicina termale).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia che abbiano attinenza con la medicina termale.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 7.**

*(Specializzazione in medicina termale).*

*Sopprimelerlo.*

**7. 2.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**\* 7. 1.** Governo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**\* 7. 3.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 4.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In sede di prima applicazione i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1, hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.

**7. 5.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

**(A.C. 424 — sezione 4)**

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 8.**

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro).*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale è compatibile

con l'attività prestata presso aziende termali, purché questa si svolga senza vincolo di subordinazione o preveda l'esercizio di funzioni non direttamente connesse all'erogazione delle cure termali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 8.**

*(Disposizioni sul rapporto di lavoro).*

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 3.** Valpiana.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 229 del 1999, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di collaborazione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

**\* 8. 2.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiancone, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di collaborazione con il Servizio sanitario na-

zionale del medico che, nell'ambito di tale servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 229 del 1999, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

**\* 8. 4.** Debiasio Calimani.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: o preveda l'esercizio fino alla fine del comma.*

**8. 5.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dei medici termalisti.*

**8. 1.** Governo.

**(A.C. 424 — sezione 5)**

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 9.**

*(Profili professionali).*

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale, che opera esclusivamente negli stabilimenti termali. Sono fatte salve le competenze specificamente riservate a profili professionali diversi da quelli indicati dal presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

*(Profili professionali)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali.

2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

9. 1. Battaglia.

**(A.C. 424 — sezione 6)**

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 10.

*(Talassoterapia).*

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

**(A.C. 424 — sezione 7)**

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

*(Qualificazione dei territori termali).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

*(Qualificazione dei territori termali).*

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 1. Detomas, Caveri, Zeller, Brugger, Widmann.

**(A.C. 424 — sezione 8)**

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 12.

*(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali).*

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria at-

tività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consorzi eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 12.**

*(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)*

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e.

**12. 1.** Cè, Dalla Rosa, Galli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* termale e di quella indotta *con le seguenti:* dei territori termali.

**12. 2.** Le Commissioni.

**(A.C. 424 — sezione 9)**

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 13.**

*(Marchio di qualità ambientale termale).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità ambientale termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità ambientale termale unitamente ad una documentazione attestante:

*a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;*

*b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;*

*c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio termale;*

*d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e per la corretta fruizione dell'ambiente naturale.*

4. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica dal Ministero dell'ambiente ogni due anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, comma 1, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità ambientale termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 13.

(*Marchio di qualità ambientale termale*)

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministro dell'ambiente *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**13. 4.** Le Commissioni.

*Al comma 1, dopo le parole:* concessione mineraria per le attività termali, *aggiungere le seguenti:* ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione.

**13. 2.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

*Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* o alla provincia autonoma.

**13. 1.** Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole:* e storico-artistiche del territorio termale *con le seguenti:* culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale.

**13. 5.** Le Commissioni.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* ambientale termale *fino alla fine del comma con le seguenti:* termale è sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.

**13. 6.** Le Commissioni.

*Al comma 4, sostituire le parole:* ogni due anni *con le seguenti:* ogni cinque anni.

**13. 3.** Governo.

**(A.C. 424 — sezione 10)**

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(*Sanzioni*).

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(*Sanzioni*)

*Al comma 1, sostituire le parole:* acque minerali curative *con le seguenti:* acque termali.

**14. 1.** Governo.

*Al comma 2, dopo le parole:* dal comma 1 *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 2, comma 2,

**14. 3.** Guidi, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Divella, Burani Procaccini, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

**14. 4. Le Commissioni.**

*Alla rubrica, premettere le parole:* Pubblicità e.

**14. 2. Cè, Dalla Rosa, Galli.**

**(A.C. 424 – sezione 11)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che in atto non è riconosciuta la qualifica professionale del medico « termale », molto spesso assunto negli stabilimenti termali con rapporto di lavoro impiegatizio generico e non medico,

impegna il Governo

a vigilare attraverso i ministeri competenti affinché il ruolo del medico termale sia contemplato nella contrattazione collettiva nazionale dei medici.

**9/424/1. Caccavari, Servodio, Giacalone.**

La Camera,

premesso che le prestazioni termali erogate negli stabilimenti delle aziende termali devono prevedere l'esclusivo utilizzo di apparecchiature le cui caratteristiche tecniche assolvano alle esigenze e finalità di uso terapeutico;

impegna il Governo

ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento legislativo, un

decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione nonché le modalità di esercizio, di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi. Impegna altresì il Governo, nelle figure del ministro dell'industria e del ministro della sanità, ad aggiornare con apposito decreto l'elenco degli apparecchi in questione, tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore termale e delle normative comunitarie vigenti.

**9/424/2. Landi di Chiavenna.**

La Camera,

tenuto conto che:

con la presente legge le prestazioni termali sono erogate dal servizio sanitario nazionale, si richiede quindi un'omogeneità di standard di qualità su tutto il territorio nazionale nonché delle prestazioni erogate. In riferimento a ciò le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno nel loro statuto norme che consentono particolari incentivi e flessibilità nel settore termale. In considerazione che lo statuto va rispettato, ma nel contempo esso potrebbe essere utilizzato per introdurre le prestazioni non previste da altre regioni, creandosi quindi un effetto dell'orientamento degli utenti del settore. Infatti essi si orienteranno verso quei territori che offriranno prestazioni che altri territori non possono offrire;

impegna il Governo  
ed in particolare il Ministero della sanità:  
ad avviare accordi attraverso la conferenza Stato-Regioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano, affinché queste ultime, pur nel rispetto dello statuto, si impegnino ad erogare pari prestazioni rispetto agli altri territori, evitando qualsiasi forma di concorrenza sleale.

**9/424/3. Massidda.**

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI ELABORATI IN BASE ALL'ARTICOLO K. 3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: CONVENZIONE SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, DEL SUO PRIMO PROTOCOLLO FATTO A DUBLINO IL 27 SETTEMBRE 1996, DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI DETTA CONVENZIONE, CON ANNESSA DICHIARAZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 E DELLA CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI, CON ANNESSO, FATTA A PARIGI IL 17 DICEMBRE 1997. DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DEGLI ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, NONCHÉ DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5491-B)*

**(A.C. 5491 – sezione 1)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 3.**

*(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).*

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 322-bis. — *(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).* — Le disposizioni degli articoli

314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svol-

gono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**ART. 322-ter. — (*Confisca*).** — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corri-

spondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato ».

2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 640-quater. — (*Applicabilità dell'articolo 322-ter*). — Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter ».

**(A.C. 5491 — sezione 2)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).*

1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 316-ter. — (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ».

**(A.C. 5491 - sezione 3)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale).*

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: « a danno di uno Stato estero », sono sostituite dalle seguenti: « a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ».

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: « a danno di uno Stato estero », sono sostituite dalle seguenti: « a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ».

**(A.C. 5491 - sezione 4)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale).*

1. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: « 316-bis » è inserita

la seguente: « , 316-ter », e dopo la parola: « 322 » è inserita la seguente: « , 322-bis ».

2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: « 316-bis » è inserita la seguente: « , 316-ter », e dopo la parola: « 322 » è inserita la seguente: « , 322-bis ».

**(A.C. 5491 - sezione 5)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 7.**

*(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

« Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila ».

**(A.C. 5491 - sezione 6)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 8.**

*(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: « lire sette milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire sette milioni settecentoquarantacinquemila ».

**(A.C. 5491 — sezione 7)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 9.**

*(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: « lire ventuno milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire ventitre milioni duecentotrentacinquemila ».

**(A.C. 5491 — sezione 8)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 10.**

*(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).*

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73

della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: « venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sette milioni settecentoquarantacinquemila ».

**(A.C. 5491 — sezione 9)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 11.**

*(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

*b)* prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è

sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

*c)* prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

*d)* prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuta del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

*e)* prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

*f)* prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

*g)* prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vica-

rio della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

*h)* prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d*, *f* e *g*) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera *a*) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

*i)* prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *d*) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g*) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

*l)* prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *g*) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

*m)* prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera *g*), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *d*) e *f*) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g*) diverse da quelle già irrogate, nei

confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *l)*;

*n)* prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

*o)* prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d), f)* e *g)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera *a)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

*p)* prevedere l'istituzione di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

*q)* prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, di ricevere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso del socio; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *g)*,

numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio;

*r)* prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche private e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

*s)* prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subìto; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al

comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: private.*

##### 11. 1. Le Commissioni.

*Al comma 1, lettera p), dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

##### 11. 4. (da votare ex articolo 86 comma 4-bis del regolamento)

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: sia fatta in base al suo valore al momento del recesso del socio con le seguenti: sia fatta in base al suo valore al momento del recesso.*

##### 11. 3. Le Commissioni.

*Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia; .*

##### 11. 5. (da votare ex articolo 86 comma 4-bis del regolamento)

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).*

##### 11. 2. Le Commissioni.

##### (A.C. 5491 — sezione 10)

#### ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 12.

*(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

**(A.C. 5491 - sezione 11)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 13.***(Autorità responsabile).*

1. Il Ministero della giustizia — Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

**(A.C. 5491 - sezione 12)****ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 14.***(Esercizio delle deleghe).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di

trasmissione degli schemi medesimi. Dei corso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

**(A.C. 5491 - sezione 13)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 15.***(Norma transitoria).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**(A.C. 5491 - sezione 14)****EMENDAMENTO PRESENTATO AL TI-  
TOLO DEL DISEGNO DI LEGGE**

*Sostituire il secondo periodo con il se-  
guente:*

Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

**Tit. 1.** Le Commissioni.